

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 6 dicembre 2016

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (COM(2016) 590)**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, considerato che:

- esso istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, in modo da procedere ad una riforma delle norme europee in materia di telecomunicazioni, al fine di soddisfare il crescente fabbisogno di connettività dei cittadini europei e rafforzare la competitività dell'Europa;

- più in particolare, si propone un aumento della concorrenza e della prevedibilità degli investimenti, un uso migliore delle frequenze radio, una maggiore tutela dei consumatori, un ambiente online più sicuro per gli utenti, regole più eque per tutti gli operatori, il rafforzamento del ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione e dell'organismo europeo corrispondente (BEREC);

valutato che:

- con la proposta in esame si attua una rifusione delle precedenti direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE (direttiva servizio universale), che costituiscono il vigente quadro europeo delle comunicazioni elettroniche, che vengono conseguentemente abrogate (articolo 116);

- la rifusione dei testi legislativi dell'Unione implica l'adozione, in occasione di nuove modifiche apportate ad un atto di base, di un atto giuridico nuovo che, integrando queste modifiche, abroga l'atto di base. Contrariamente alla codificazione, la rifusione presuppone modifiche di carattere sostanziale. Al tempo stesso consente di avere una visione di insieme in ordine ad un determinato settore legislativo. Il nuovo atto giuridico è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (serie L);

valutata la relazione del Governo, trasmessa in data 15 novembre 2016 ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è individuata nell'articolo 114 del TFUE, in quanto la proposta reca disposizioni dirette all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. Si tratta della medesima base giuridica utilizzata nel 2002 per

---

Al Presidente  
della 8<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

l'adozione delle precedenti quattro direttive del quadro europeo delle comunicazioni elettroniche (corrispondente all'articolo 95 del precedente Trattato che istituisce la Comunità europea);

il principio di sussidiarietà è rispettato in ragione della chiara dimensione transfrontaliera del campo di applicazione della proposta in esame. Ciò è particolarmente evidente in relazione al tema della connettività universale e senza limiti, da assicurare a tutte le regioni europee, all'armonizzazione delle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione, all'armonizzazione delle questioni connesse allo spettro radio, al settore dei servizi, al fine di ridurre la frammentazione delle norme in materia di tutela degli utenti finali;

il principio di proporzionalità è rispettato poiché la proposta si limita a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi. È adottata una direttiva in luogo di un regolamento, così lasciando margini al legislatore nazionale in fase di attuazione. Vi è inoltre la notevole semplificazione di avere un unico atto normativo, ossia il codice, a fronte di quattro atti (le precedenti quattro direttive), così migliorandone l'accessibilità e la leggibilità;

nel merito, si ritiene che le modifiche proposte siano coerenti con gli obiettivi di sviluppare una infrastruttura adeguata a consentire l'accesso veloce a Internet per tutti i cittadini entro il 2020, attivando investimenti pubblici e privati, garantendo così anche un aumento della produttività e una crescita potenziale dell'occupazione. Positivi sono inoltre gli effetti di maggior tutela dei diritti dei consumatori, con l'armonizzazione della normativa in materia.

Nadia Ginetti